

#MOBILITATI

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ SCUOLA 2019/2020



VADEMECUM



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

WWW.FLCGIL.IT/MOBILITATI



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM
WWW.FLCGIL.IT/@3950487



MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Indice

INDICAZIONI GENERALI.....	5
Riferimenti normativi	5
Termini per la presentazione delle domande	5
Personale docente	5
Insegnanti Religione Cattolica	5
Termini per la presentazione delle domande Licei Musicali	5
Pubblicazione dei movimenti – Licei Musicali	5
Personale educativo.....	5
Personale ATA	5
Modalità di presentazione delle domande	6
IL CONTRATTO TRIENNALE 2019/2022	6
I PUNTI PRINCIPALI DELLA MOBILITÀ DOCENTI.....	7
Destinatari	7
Titolarità su scuola per tutti.....	7
Le fasi delle operazioni.....	8
Preferenze esprimibili	8
Permanenza su sede per un triennio	9
Posti disponibili.....	9
Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale	10
Organico dell'autonomia.....	11
Cattedre orario esterne.....	11
Precedenze.....	12
Docenti in esubero nella provincia	12
Docenti in esubero nazionale	12
Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento	13
Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali	13
MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA	14
Personale educativo.....	14
Personale ATA	14

DISPOSIZIONI COMUNI.....	14
Unioni civili.....	14
Valutazione del servizio.....	14
Sistema delle precedenze.....	15
SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE.....	16
Destinatari	16
Precedenza legge 104/92	17
Dimensionamento	17
Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto	18
Permanenza quinquennale su sostegno e su classi ad indirizzo didattico differenziato	18
Vincolo triennale per i docenti.....	18
Tabelle di valutazione dei titoli	18
DISPOSIZIONI SPECIFICHE	19
Licei musicali	19
Insegnanti di religione cattolica.....	20
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
Chi può presentare domanda	21
PERSONALE DOCENTE	22
Mobilità volontaria.....	22
Mobilità professionale	23
Trattamento dei perdenti posto.....	24
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	25
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti).....	27
PERSONALE ATA	28
Mobilità volontaria territoriale e professionale	28
Trattamento del personale perdente posto	29
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	29
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)	31
SCHEDA ALLEGATE	32
Allegato 1 - docenti. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne	32
Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne	36
Allegato 3 - sistema comune delle precedenze	38
Allegato 4 - precedenza legge 104/92.....	39
SUGGERIMENTI OPERATIVI	41
MODULISTICA E MATERIALI UTILI	41

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

La mobilità del **personale docente, educativo ed ATA** (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI). Ai sensi delle nuove disposizioni inserite nel [CCNL 2016/2018](#), il **CCNI ha vigenza triennale** e riguarderà gli **aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022**.

Il MIUR e le organizzazioni sindacali si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto su aspetti specifici, qualora lo ritengano necessario (art. 1 c. 4).

Il [CCNI 2019-2022](#) è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019.

L'[Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019](#) (personale docente, educativo e ATA) e l'[Ordinanza Ministeriale 202 dell'8 marzo 2019](#) (insegnanti di religione cattolica), danno attuazione alle norme contrattuali ed avviano le procedure che regolano i trasferimenti e i passaggi.

Il **contratto**, le **ordinanze** e tutta la **modulistica allegata**, disponibile a questo indirizzo: www.flcgil.it/@3949045.

Termini per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE	dall'11 marzo al 5 aprile 2019
PERSONALE EDUCATIVO	dal 3 maggio al 28 maggio 2019
PERSONALE ATA	dal 1° aprile al 26 aprile 2019
INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA	dal 12 aprile al 15 maggio 2019

Personale docente

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	25 maggio 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI (Tutti i gradi di scuola)	20 giugno 2019

Insegnanti Religione Cattolica

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	1° luglio 2019
-------------------------	----------------

Termini per la presentazione delle domande Licei Musicali

PERSONALE DOCENTE (di cui commi 2 -7 -10 art.5 CCNI)	dal 12 marzo al 5 aprile 2019
--	-------------------------------

Pubblicazione dei movimenti – Licei Musicali

CHIUSURA FUNZIONI SIDI Posti disponibili	4 maggio 2019
MOVIMENTI commi 3 e 5 art.5 CCNI	13 maggio 2019
MOVIMENTI comma 7 art.5 CCNI	16 maggio 2019
MOVIMENTI commi 8 e 9 art.5 CCNI	20 maggio 2019
MOVIMENTI comma 10 art.5 CCNI	23 maggio 2019

Personale educativo

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	22 giugno 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	10 luglio 2019

Personale ATA

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	6 giugno 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	1° luglio 2019

Le date indicate possono subire modifiche.

Il calendario sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:

www.flcgil.it/@3950520

Modalità di presentazione delle domande

Il **personale docente di qualsiasi ordine e grado**, il **personale ATA** e il **personale educativo** interessati a presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, devono **seguire la prevista procedura su istanze online**. Analoga procedura su piattaforma è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. Per le domande di mobilità territoriale e professionale sulle **discipline specifiche dei licei musicali** e per i **docenti di religione cattolica**, la compilazione avviene ancora su **modelli cartacei**.

Le domande oltre i prescritti termini, che dovranno presentare tutti gli eventuali soprannumerari, saranno su modello cartaceo.

Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web.

La procedura online prevede tre fasi:

- 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio ["Istanze online"](#). Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica ...@istruzione.it **NB**: nel caso si risulti sprovvisti, effettuare l'operazione di registrazione prima possibile e/o verificare preventivamente la validità delle **credenziali già in possesso**. Sul nostro sito è reperibile una [scheda](#) con le istruzioni per la registrazione;
- 2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.
- 3° fase. Accertarsi dell'avvenuto inoltro della domanda; si consiglia di salvare la notifica pervenuta all'indirizzo di posta elettronica

Con la presentazione della domanda via web (da indirizzare all'ufficio territoriale competente rispetto alla provincia di titolarità) sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio (allegato D), continuità didattica (allegato F), titoli, situazioni di famiglia, precedenza, ecc.... liberamente effettuate. Il tutto sempre entro i termini di scadenza. L'interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la inoltra via web; sempre via web l'interessato riceverà la notifica delle operazioni messe a sistema. È possibile stampare copia del modello inoltrato. Inoltre, sarà possibile "modificare" la domanda presentata e gli allegati, purché ciò venga effettuato entro il termine di scadenza.

Attenzione. Se la domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente (pena l'annullamento). Tale invio sostituisce quello precedente.

IL CONTRATTO TRIENNALE 2019/2022

Come già riportato, il [testo del CCNI](#) è stato rivisto anche in funzione alla sua triennialità. È il CCNL 2016/2018, infatti, che disponendo la mobilità del personale come materia delegata alla contrattazione integrativa nazionale, sancisce una vigenza di pari durata dell'accordo (art.7 comma 3).

Tale caratteristica non incide sulle operazioni di mobilità, che rimangono garantite con **frequenza annuale**.

Viene ripristinato, con il CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022, il pieno diritto ad avere una **titolarità su scuola per tutti**, senza distinzione tra docenti assunti prima o dopo la legge 107/15 e vengono definitivamente **superati gli ambiti territoriali** e quella che consideriamo la peggiore conseguenza di quel provvedimento, ovvero la **chiamata diretta** da parte del dirigente scolastico sulla base di una scelta non oggettiva.

Il CCNI rappresenta una "*mobilità di nuovo corso*" dove tornano le **operazioni nelle tre fasi**, la piena disponibilità delle preferenze, la garanzia dei diritti dei soprannumerari e dei beneficiari di precedenza all'interno del comune e un **ruolo più forte della contrattazione**, nell'assegnazione del personale nelle sedi ubicate in comuni diversi da quello sede di organico.

Alcune disposizioni (ad esempio le aliquote o i licei musicali) sono a carattere transitorio nell'a.s.2019/20, poi gradualmente adattate per andare a pieno regime nel triennio. La scelta si è resa necessaria per dare una risposta concreta a situazioni che ancora risentono di una forte attesa, ma con l'obiettivo di arrivare ad uniformare l'assetto delle norme.

Il testo è suddiviso in tre parti, con titoli autonomi: docenti (Titolo I, artt. 2-27), personale educativo (Titolo II, artt. 28-33) e ATA (titolo III, artt. 34-49). Seguono poi gli allegati.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA MOBILITÀ DOCENTI

Destinatari

Tutto il personale docente a **tempo indeterminato** può inoltrare domanda di **mobilità territoriale**. Possono, invece, accedere alla **mobilità professionale** (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova (31 agosto dell'anno scolastico di riferimento).

I docenti attualmente impegnati nel **terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni** in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019, ad esito positivo del percorso di formazione.

Titolarità su scuola per tutti

Superando, come si è detto, quanto previsto dalla legge 107/15 in relazione agli ambiti territoriali, dal 1° settembre 2019 **la titolarità** dei docenti sarà **solo su scuola**.

I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 risultano **incaricati triennali** presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa quella in cui è stato stipulato l'incarico triennale.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la **titolarità sulla scuola di attuale servizio** con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).

In entrambi i casi si tratta di atti amministrativi.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria pubblicata entro il 31 dicembre 2018, ma non ancora inseriti nel percorso iniziale di formazione, **viene accantonato un posto a livello provinciale**, prima delle immissioni in ruolo (art. 8 co.2).

Le fasi delle operazioni

Si torna ad una mobilità in **tre distinte fasi** anche per i docenti, ripristinando le operazioni all'interno del comune, come nelle disposizioni previgenti l'introduzione della legge 107/15.

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- **II fase: provinciale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- **III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.**

Preferenze esprimibili

La **preferenza su ambito territoriale non è più esprimibile**.

Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito all'assegnazione tramite codice puntuale che tramite codice sintetico.

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un'unica domanda **fino ad un massimo di 15 preferenze** per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di: **scuola – comune – distretto – provincia** (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s 2018/2019 risulta essere la propria sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo), **“non è esprimibile”** per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le **preferenze sintetiche** (comune – distretto – provincia) **comprensive della scuola di titolarità** del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili perché il riferimento è **ai codici degli ex CTP** (sede di organico autonomo); i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato **ha barrato la specifica casella** del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Le preferenze vengono prese in considerazione **secondo la sequenza espressa nella domanda**: se soddisfatto su preferenza puntuale codice-scuola, il docente acquisisce la titolarità di quella scuola. Qualora, invece, il docente venga soddisfatto su preferenza sintetica codice-comune, acquisisce la titolarità sulla prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

Nel caso in cui nella **stessa domanda** il docente indichi sia scuole che comuni della propria provincia, e poi anche scuole o comuni di altre province o intere province, **si terrà conto dell'ordine di preferenze indicato** qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se con punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.

Per i docenti che **partecipano ai corsi universitari di specializzazione e di riconversione su sostegno** e conseguono il titolo **successivamente alla scadenza** fissata dalla OM, purché entro i 5 giorni antecedenti la chiusura delle funzioni SIDI, si riaprono i termini di presentazione della domanda di mobilità (art.23 co.16)

Permanenza su sede per un triennio

Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti di ogni ordine e grado, **compresi i neo-assunti**, possono richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 (art.22 co.4 lett a1) a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 **non potranno presentare domanda volontaria** di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni (art.2 co.2) i docenti che:

- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola attraverso **la preferenza espressa con codice puntuale** (una qualsiasi dell'elenco compilato nell'apposita sezione), indipendentemente da quale sia la fase delle operazioni;
- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola, limitatamente alle operazioni della I fase, attraverso la preferenza espressa con **codice sintetico del distretto subcomunale**.

Il vincolo triennale si estende all'interno dello stesso comune di titolarità, nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).

Non si applica tale vincolo di permanenza **ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenza** (art.13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Posti disponibili

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti curricolari e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli

incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.

Per l'a.s. 2019/2020 sono altresì **sottratti dalle disponibilità** i posti sui quali attualmente prestano servizio i **docenti al terzo anno del percorso FIT**, sui quali si conferma l'assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, **dopo aver detratto eventuali docenti in esubero**, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Il CCNI 2019/2022 prevede aliquote differenziate nel triennio di vigenza, al fine di **portare gradualmente a regime** l'equilibrio tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Il calcolo dei posti disponibili è determinato dalle effettive vacanze risultanti per l'anno scolastico di riferimento, comunicate al sistema informativo entro i termini fissati dalle disposizioni ministeriali.

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberanti e rientri dal fuori-ruolo, viene accantonato **il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo**.

Nel limite del **restante 50%** si realizzano **i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale** (III fase) sulla base di percentuali così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

- a.s. 2019/2020 – 50% immissioni in ruolo
40% mobilità territoriale interprovinciale
10% mobilità professionale
- a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale

L'eventuale **posto dispari** disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è **assegnato ad anni alterni** prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità.

L'eventuale posto non-intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità, si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.

Per le **classi di concorso in esubero nazionale**, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua **sul 100% delle disponibilità calcolate dopo la II fase**.

Organico dell'autonomia

Dal 2017/2018 sono confluiti nell'**organico unico dell'autonomia** sia le sezioni staccate nei comuni diversi, che i diversi ordinamenti degli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello "**sede di organico**" come riportato negli elenchi dei Bollettini ufficiali.

L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai **centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici** in quanto l'organico è distinto per singola sede.

Stessa cosa per i **percorsi di secondo livello** (corsi serali delle secondarie di II grado) e le sedi carcerarie/ospedaliere che mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

È confermato il **ruolo della contrattazione di istituto nell'assegnazione dei docenti** sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in **altro comune** rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione, svolta in tempo utile a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, a definirne **modalità e criteri** salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5 del CCNI).

Cattedre orario esterne

Con l'abolizione degli ambiti territoriali si profila una diversa configurazione delle cattedre orario esterne, rispetto agli ultimi anni.

Chiarito che sono tutte cattedre interne quelle istituite nell'organico unico dell'autonomia, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere **articolate anche su più scuole** (di diverse autonomie), nello stesso comune o in comuni diversi.

Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

- a) *solo cattedre interne*
- b) *cattedre orario esterne nello stesso comune*
- c) *cattedre orario esterne tra comuni diversi*

Esclusivamente per le operazioni di **mobilità dell'a.s. 2019/2020 le lettere b) e c) sono unificate** e l'opzione non potrà distinguere tra completamento all'interno del comune o tra comuni diversi.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, **il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.**

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, **l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna** di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al **31 agosto**) e avrà carattere annuale (art.11 comma 8).

A questo fine è bene ricordare 2 aspetti:

- *i docenti entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre dell'attuale anno scolastico, vanno inseriti nell'ordine di graduatoria con il punteggio spettante (salvo i benefici riconosciuti ai sensi dell'art.13)*
- *il diritto all'esclusione dei beneficiari di precedenza si applica esclusivamente nel caso di costituzione ex novo di cattedra orario esterna tra comuni diversi.*

Precedenze

A seguito del ripristino delle operazioni su 3 fasi **risulta esprimibile**, anche per i docenti, la **preferenza sintetica del comune** (o distretto sub comunale) attraverso lo **specifico codice**.

Il sistema delle precedenzae (art.13) non ha subito sostanziali modifiche rispetto allo scorso contratto.

In riferimento alle categorie di tutela legge 104/92, si veda espressamente il paragrafo **"Sistema delle precedenzae"**.

Per tutte le categorie di beneficiari (ad eccezione del personale – punto VIII) la precedenza viene riconosciuta se risulta indicato, come prima preferenza, il codice del comune.

Docenti in esubero nella provincia

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia o che abbiano perso la titolarità sono tenuti a **presentare domanda volontaria** di trasferimento e partecipano alle operazioni di II fase come tutti.

Qualora non siano soddisfatti, **verranno trasferiti d'ufficio su una scuola** della provincia (dove è disponibile un posto) seguendo la tabella di viciniorità rispetto alla prima preferenza espressa, e ne acquisiscono la titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda, il trasferimento d'ufficio a punteggio zero assegnerà una scuola nell'ordine dei Bollettini.

Nel caso in cui non ci sia posto in alcuna scuola, rimarrà la situazione di esubero sulla provincia.

Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità partecipano alla mobilità a **domanda volontaria tra province diverse** insieme agli altri docenti che concorrono ai **trasferimenti di III fase**.

Se non soddisfatti nelle preferenze, **verranno trasferiti d'ufficio** (secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la **tabella di prossimità tra province** pubblicata sul sito del MIUR.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punteggio zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

Per l'individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la **graduatoria interna** (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine di inoltro delle domande fissato dalla OM.

Rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria** saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell'**esclusione** degli aventi diritto alle precedenzae *(alle condizioni di cui all'art.13 comma 2 del CCNI)*.

Il perdente posto potrà presentare **domanda condizionata** (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorità.

Le graduatorie di **sostegno nell'infanzia, primaria e secondaria di I grado** sono formulate distintamente per ciascuna tipologia (vista – udito – psicofisici); **nella secondaria di II grado**, la graduatoria di sostegno è unica e non più afferente all'area disciplinare di precedente appartenenza.

Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali

Per le sezioni attivate presso le **sedi ospedaliere e carcerarie**, per i **posti speciali** di infanzia e primaria, per le **sedi di organico dei CPIA** (collocate negli ex CTP) e per i **corsi serali** occorre esprimere la **preferenza puntuale** ai fini dell'acquisizione della titolarità direttamente su queste sedi.

I movimenti sui posti di istruzione per gli adulti nella primaria e secondaria di I grado vengono disposti **solo su espressa richiesta** dell'interessato nel modello di domanda.

È prevista una **priorità** per la mobilità territoriale, in tutte le fasi, verso i CPIA (ex CTP), i corsi serali, i corsi presso le strutture ospedaliere e carcerarie a favore dei docenti che ne facciano domanda, avendo maturato **almeno tre anni di servizio** utile ai fini della ricostruzione di carriera.

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle **sedi carcerarie** da **almeno due anni** compreso l'anno in corso, **possono acquisire la titolarità** su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art.25 comma 3).

MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA

Personale educativo

L'Ordinanza Ministeriale ha confermato la procedura di presentazione delle domande con **modalità online**. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Si possono esprimere preferenze per non più di **nove province** oltre a quella di titolarità (art.28 comma 1).

Per presentare domanda di **passaggio di ruolo** verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con **valore di abilitazione all'insegnamento**.

Sono disposizioni comuni quelle relative al sistema delle precedenze, come riportate negli articoli 13 e 14 del CCNI.

Personale ATA

Tutto **confermato per il personale ATA**, che potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Nessuna modifica nella tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area anche in diverso profilo.

Il testo del CCNI (Allegato E – B1) riporta un refuso, sul quale il MIUR è intervenuto con specifica precisazione nell'Ordinanza Ministeriale.

Per le questioni del personale **ex co.co.co. transitato nei profili ATA** e del **personale proveniente da altri comparti**, si rimanda alla sezione del fascicolo.

DISPOSIZIONI COMUNI

Unioni civili

Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola "coniuge" si riferisce anche alle unioni civili. La legge di riferimento è la n. 76 del 20 maggio 2016 – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

Valutazione del servizio

Sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, viene confermata l'equiparazione del punteggio tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo, ma **solo nella mobilità volontaria e non per quanto riguarda le graduatorie interne** per l'individuazione dei perdenti posto e i **successivi trasferimenti d'ufficio**.

Nel caso dei docenti, analoga valutazione riguarda anche il servizio prestato in ruolo diverso. Per il personale ATA l'equiparazione tra servizio pre-ruolo e ruolo vale solo se il servizio è stato prestato **nell'ambito della stessa area**, ancorché in altro profilo.

Aspetti specifici

Docenti

- Nelle Note comuni, in riferimento alla Tabella A1 - Anzianità di servizio, si chiarisce una volta per tutte che il servizio prestato nelle scuole secondarie di secondo grado "pareggiate" va valutato, in quanto, da sempre tale servizio è utile ai fini della carriera. **Non va, invece, valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie.**
- L'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza al familiare con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Precisazioni, alla nota 10, in merito all'attribuzione del punteggio per superamento di pubblico concorso ordinario. Si specifica che **sono esclusi i concorsi finalizzati all'abilitazione o idoneità** all'insegnamento, compresi quelli per il **reclutamento**, indetti ai sensi del **DDG 85/18** e **DM 631/18**.

ATA

- Anche per gli ATA la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4).
- Nessuna interruzione di continuità per gli **assistenti amministrativi utilizzati per sostituzione del DSGA** in scuola diversa da quella di titolarità.

Sistema delle precedenze

Come già anticipato, il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni, anche per i **docenti è esprimibile la preferenza sintetica del comune** (o distretto sub comunale) attraverso lo **specifico codice**. Per gli ATA è così da sempre.

Il sistema delle precedenze (art.13 per i docenti e art.40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalla OM l'interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, **esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato** (o comune vicinore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune, che quella del distretto sub comunale, **possono essere precedute dall'indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.**

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.

Precedenze comuni

Art. 13 per i docenti e gli educatori e art. 40 personale ATA

- Al punto IV) (assistenza legge 104/92), si prevede che, nella mobilità a domanda, la condizione fisica che dà titolo alla precedenza debba avere carattere permanente, salvo in applicazione al caso dei figli disabili;
- la precedenza per l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge e genitore (nella sola mobilità provinciale);
- al comma 2 è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
- è stato chiarito, al comma 3 - "*Campo di applicazione del sistema delle precedenze*", che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
- per i docenti, sempre al comma 3 lett. c), è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a chi è già titolare nella scuola, l'esclusione dei beneficiari di cui al presente art. 13, comma 2, si operi solo nel caso in cui il completamento sia con una scuola di diverso comune;
- nel comma 4 si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 giorni precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (riportata nell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).

Le certificazioni da allegare alla domanda sono tutte regolate nell'Ordinanza Ministeriale.

SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE

Destinatari

- Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità per l'accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL 2007) oltre i primi 3 anni, al fine di ottenere una nuova sede, dal momento che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa alle operazioni in fase preliminare.
- Analogamente deve partecipare alla mobilità territoriale il personale educativo e ATA immesso in ruolo nell'a.s. 2018/2019, per avere la titolarità definitiva.
- La normativa su "Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza" (art. 7 – art. 38) si applica a tutto il personale, docente e ATA, collocato fuori ruolo (ivi compreso il personale docente inidoneo che torna ad insegnare, previa nuova visita medica) che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.

Precedenza legge 104/92

- Per fruire della precedenza per l'assistenza ad un genitore con grave disabilità **occorre esplicitare anche le ragioni** per cui il coniuge (se c'è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione devono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Il beneficiario di precedenza deve anche sottoscrivere di **avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso** mensili di assistenza, per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico). Si ritiene assolto quest'ultimo requisito con l'avvenuta presentazione della richiesta, e non con l'effettiva, puntuale fruizione mensile.
- **La mancanza** anche di una sola di **queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti** ma solo nella successiva mobilità annuale.
- Nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave **sia l'unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere**, una volta documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un "*oggettivo elemento di priorità*" in presenza di più fratelli e/o sorelle.
- La situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza **deve essere a carattere permanente** (ad eccezione dei figli) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Solo ai fini dell'esclusione dalle graduatorie interne, e solo se si tratta di assistenza a figlio o coniuge, la certificazione può essere di disabilità "rivedibile".
- Il familiare in assistenza **non deve trovarsi in situazione di ricovero a tempo pieno** presso istituti specializzati.
- La **tutela legale** (individuata dal Giudice competente con apposito provvedimento) riconosce il diritto di assistenza alla pari del genitore che assiste il figlio disabile.
- Per fruire del diritto di precedenza è fatto **obbligo** di indicare la **preferenza sintetica per l'intero comune** (o distretto sub-comunale) di domicilio dell'assistito. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento non annulla la domanda, **ma fa venire meno il diritto alla precedenza**.

Dimensionamento

- Confermati sia l'impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati

Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto

- L'**organico dell'autonomia** comprende tutto il personale titolare, in servizio nei vari plessi/sedi/sezioni staccate anche in comuni diversi nonché negli ordinamenti diversi della secondaria di secondo grado (I.I.S.).
- Le **graduatorie interne saranno uniche**, suddivise in classi di concorso e tipologia di posto, **senza alcuna distinzione** (per i docenti) tra incarico su **insegnamento curricolare o potenziamento**.
- Tutte le scuole definiscono le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA soprannumerario **entro i 15 giorni successivi** al termine di scadenza per la presentazione delle domande.
- L'eventuale esclusione (*vedi paragrafo specifico*) è disposta ai sensi dell'art.13 comma 2 e art.40 comma 2.

Permanenza quinquennale su sostegno e su classi ad indirizzo didattico differenziato

- Si conferma ai docenti l'obbligo di **permanenza quinquennale** sui posti di sostegno, nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato a decorrere dal primo anno di **servizio dopo l'immissione in ruolo**. Nel quinquennio, è possibile partecipare alle operazioni di mobilità per il passaggio di ruolo in altro grado, ma sempre su posto di sostegno; se ottenuto, ricomincia da capo l'obbligo di permanenza.
- Nel caso di trasferimento interprovinciale, la **permanenza su sostegno potrebbe superare il quinquennio** qualora nella provincia di destinazione vi sia **esubero** di organico su posto comune.

Vincolo triennale per i docenti

È bene ricordare che l'impossibilità a presentare domanda di mobilità per tre anni (vedi paragrafo precedente "*Permanenza su sede per un triennio*") **opera a partire dall'a.s. 2020/2021**, quindi dopo l'esito delle operazioni relative all'a.s. 2019/2020. Si tratta di un vincolo temporale che interessa i docenti che parteciperanno alle operazioni ottenendo il trasferimento o il passaggio (quindi la titolarità) in una scuola tra quelle inserite puntualmente nelle preferenze espresse.

Tabelle di valutazione dei titoli

- Equiparazione del servizio pre-ruolo e ruolo diverso nella mobilità volontaria, mentre nulla cambia per le graduatorie interne e per i trasferimenti d'ufficio.
- Punteggio della continuità per il servizio prestato nelle **piccole isole è raddoppiato**.
- Tabella di valutazione personale ATA: il punteggio previsto per **l'inclusione in graduatoria di merito di concorso** (12 punti) è riconosciuto anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale (ai sensi dell'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009), purché in profilo superiore a quello di attuale appartenenza.

- Ancora per gli ATA: servizio precedentemente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
- **Punteggio "una tantum"** (10 punti per i docenti e 40 per il personale ATA): ai fini dell'attribuzione di tale punteggio è necessario dichiarare (vedi fac-simile allegato all'OM) l'elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l'a.s. 2000/2001 e 2007/2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto "volontariamente" un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
- Nella nota 5-ter per i docenti e nota (e) per il personale ATA viene precisato che il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto ha **diritto comunque a mantenere il punteggio "una tantum"**, anche nel caso in cui negli anni successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente titolarità.
- Il servizio prestato con nomina ai sensi dell'art.36 CCNL 2007 (docenti) e art.59 CCNL 2007 (ATA) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il **servizio non di ruolo**.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Licei musicali

Gli insegnamenti specifici dei licei musicali sono:

A053 Storia della musica

A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II° grado

A063 Tecnologie musicali

A064 Teoria analisi e composizione

La mobilità dei licei musicali (art.5) **nel solo a.s. 2019/2020 ha carattere transitorio** con disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto (*formulata tenendo conto degli anni di servizio prestati proprio nei licei musicali*).

Parliamo delle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64; le domande si presentano in **formato cartaceo** all'Ufficio Scolastico Territoriale di destinazione entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale.

In sintesi, per l'a.s. 2019/2020 si prevede che:

- i posti disponibili a livello provinciale siano destinati per il **50% alle nuove assunzioni** e per il **50% alla mobilità territoriale e professionale**. Il posto dispari o unico va alla mobilità;
- i docenti a tempo indeterminato titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 presentino domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale **sono stati già utilizzati**, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia;
- l'Ufficio scolastico territoriale, ricevute le domande, provveda a definire **le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati**, individuando gli aventi diritto al passaggio;

- tra questi, con priorità **si confermino sulla medesima sede** di utilizzazione i docenti per **continuità didattica**, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto);
- **a seguire venga effettuata la mobilità territoriale** sui posti ancora liberi, quindi si completino i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma, poi del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.

Per gli **aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022**, invece, i movimenti si effettueranno secondo le **procedure comuni** agli altri indirizzi e gradi di scuola. Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2020/2021 – 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale
- a.s. 2021/2021 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

In caso di concorrenza e a parità di anni, la valutazione avverrà in base al punteggio previsto dall'allegato 2 - Tabella B del CCNI, comprensivo dell'anno scolastico in corso. Possono inoltrare domanda anche i docenti che, rientrando nelle condizioni di cui sopra, siano in attesa della conferma in ruolo.

La modalità di presentazione delle domande è in forma cartacea utilizzando i moduli disponibili nello [nostro speciale](#) e sul sito del Miur nella [sezione mobilità](#).

Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvederà a definire le rispettive graduatorie provinciali per ogni classe di concorso.

L'istanza verso i licei musicali non preclude ai docenti di A-29, A-30 e A-56 di presentare anche domanda di mobilità volontaria (territoriale o professionale) verso istituti della provincia o di altre province: l'aver ottenuto il passaggio nei licei musicali annulla le acquisizioni a sistema relative ai successivi movimenti.

Insegnanti di religione cattolica

Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica trovano i riferimenti all'art.27 del CCNI 2019/2022 e nella specifica Ordinanza Ministeriale.

- È prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
- è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell'ambito sia della stessa diocesi, che nell'ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
- sono riconosciute, per quanto compatibili le precedenze di legge di cui all'art.13 dei docenti, a condizione che il comune verso il quale viene esercitata la precedenza si trovi nel territorio della diocesi richiesta.
- Gli insegnanti di religione cattolica vengono individuati come soprannumerari sulla base delle graduatorie articolate per ambiti territoriali diocesani.
- per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell'insegnamento pre-ruolo, sempre sull'insegnamento della religione cattolica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal Contratto, dall'Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze e dalla modulistica allegata da utilizzare. Tutto è reperibile sul sito della FLC CGIL: www.flcgil.it/mobilitati.

Chi può presentare domanda

- Tutto il **personale docente**, il **personale educativo** ed il **personale ATA** compresi i neo immessi in ruolo.
- Il personale **impresso in ruolo con riserva** partecipa alle operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta anch'essa a riserva.
- Il personale docente, con domanda unica, può chiedere la mobilità volontaria su **scuola, comune, distretto, provincia** e/o su **province diverse** indicando complessivamente fino a 15 preferenze. Le operazioni all'interno della provincia precedono quelle verso provincia diversa; la domanda verrà esaminata, **a partire dal punteggio spettante**, sulla **base dell'ordine di preferenza** indicato dal docente stesso indipendentemente se per preferenze della stessa provincia o diversa.
- Il personale ATA interessato alla **mobilità volontaria** può inoltrare domanda al fine di ottenere una scuola di titolarità diversa, nello stesso comune e tra comuni diversi della stessa provincia. **Con una seconda domanda** potrà richiedere anche il **trasferimento per una differente provincia**. Questa seconda domanda, se soddisfatta, prevale su quella provinciale.
- Il **personale educativo** seguirà la procedura di compilazione/inoltro della **domanda online** e potrà chiedere fino a **9 province diverse** da quella attuale.
- Il personale educativo può chiedere il **passaggio di ruolo nella scuola di infanzia e primaria**, se in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi dell'istituto magistrale entro il 2001/2002 con **valore di abilitazione all'insegnamento**.
- Il personale docente e ATA che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL 2007) per più di 3 anni, ed interessato al rientro, deve inoltrare domanda al fine di ottenere una nuova titolarità.
- Con altra domanda il personale può accedere alla **mobilità professionale** per prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso oppure in un profilo diverso della stessa area per il personale ATA. Tale domanda si può presentare solo dopo la conferma in ruolo e quindi, per i docenti, mai nel primo anno di assunzione.
- I docenti delle **discipline specifiche dei licei musicali** titolari e non-titolari già utilizzati oppure no (*comunque in possesso dei requisiti di cui al DPR 19/16 modificato dal DM 259/7*), possono presentare domanda di mobilità territoriale e professionale secondo quanto disposto nel paragrafo precedente. Tale operazione sarà effettuata manualmente e trattata prima di quelle informatizzate (al fine di rendere disponibili le cattedre occupate adesso nel ruolo di appartenenza).
- il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella **mobilità d'ufficio**, perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente titolare per riduzione di organico potrà presentare domanda (condizionata o non) oltre i termini previsti, con modalità cartacea.

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi alla [sede della FLC CGIL](http://www.flcgil.it) per avere una consulenza più dettagliata.

PERSONALE DOCENTE

Mobilità volontaria

- **Può fare domanda** tutto il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del CCNL 2007 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). Anche i **docenti neo assunti** con decorrenza giuridica 1° settembre 2018 **potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale**.
- **Quante domande si possono presentare.** Tutto il personale docente che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è **obbligato ad utilizzare la procedura online**. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale (**con esclusione degli assunti 2018/2019** i quali non hanno **ancora avuto la conferma in ruolo**). Tutti possono chiedere con un'unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze complessive di: **scuola, comune, distretto, provincia anche province diverse**. È possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo (utilizzando i moduli specifici per l'ordine di scuola interessato, sempre online) con le stesse regole dei trasferimenti (ovvero fino a 15 preferenze complessive). Se si presenta la domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra sarà il docente ad indicare quale delle due debba avere la precedenza di trattamento. Diversamente, qualora si presenti la domanda di passaggio di ruolo, questa prevale su tutte le altre domande.
È possibile richiedere il **passaggio di ruolo, solo per un ruolo diverso**, anche per più classi di concorso qualora si abbiano più titoli. **La violazione di questa norma** (cioè la presentazione di più domande per ruoli diversi), **annulla tutte le domande presentate**. Per chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso modulo.
- **Cosa si allega alla domanda.** Alla domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la **dichiarazione dei servizi prestati** (all. D) che sostituisce la certificazione del servizio e la **dichiarazione della continuità didattica** (all. F) se in possesso del requisito di almeno tre anni (conclusi) nella stessa scuola. Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale che attesti la residenza (o il luogo di cura) del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. **Con la suddetta dichiarazione** (si veda fac-simile allegato in fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili (concorso ordinario per esami e titoli, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, corso CLIL, ecc...), senza doverli certificare. Per beneficiare del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere presentato affatto domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari.
Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenze previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la legge 104/92, occorre

produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione. Per la procedura online, si veda l'apposito paragrafo.

- Nel caso si presentino più domande, **è sufficiente documentarne una soltanto** e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
- **Le preferenze.** Per esprimerle va utilizzata la **denominazione ufficiale della sede di organico** di ciascuna scuola e i codici sintetici di comune-distretto-provincia, come risulta nei **bollettini del Miur**. In presenza dell'organico dell'autonomia in tutti i gradi di scuola, si deve esprimere il codice della scuola che identifica la sede di organico unico e non quello delle singole sedi o ordinamenti. Fanno eccezione quelli degli ex CTP (punto di erogazione), corsi serali, sedi carcerarie/ospedaliere, scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato che mantengono un codice proprio. In tutti i casi si assumerà la titolarità su una scuola. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne oppure per **"cattedre esterne"** tra più scuole (che saranno comunque costituite sempre con il criterio della prossimità, a partire dal medesimo comune). Nella mobilità volontaria può essere esprimibile la sede di titolarità a.s. 2018/2019 per una diversa tipologia di posto.
- **La sequenza delle operazioni.** Prima verranno effettuati i movimenti all'interno del comune, poi in provincia e infine in/da altre province, ma in modo "sincronico"; si conoscerà, quindi, solo l'esito finale, con un pieno recupero dei posti che si dovessero liberare per mobilità interprovinciale o professionale.

Mobilità professionale

- Il contratto consente di passare, a domanda volontaria (sempre nel limite delle 15 preferenze), **da un grado di scuola ad un altro** (passaggio di ruolo) se si è in possesso della relativa abilitazione. Nella scuola secondaria, è possibile anche passare **dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra** (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione.
- È bene ricordare che l'operazione da posto comune (tutte le classi di concorso) a posto sostegno e viceversa è un trasferimento **e non costituisce mobilità professionale**.
- La mobilità dal ruolo dei docenti diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) all'interno della scuola secondaria di secondo grado, è considerata "passaggio di ruolo".
- Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, **a condizione che abbia superato il periodo di prova** e che sia in possesso del titolo (di abilitazione/idoneità) previsto per l'accesso.
- È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso in cui si è abilitati; nelle classi di concorso della **tabella B (ITP)** è sufficiente il **possesso del titolo di studio** di accesso all'insegnamento, come previsto dal DPR 19/16 e successive integrazioni.
- Si può chiedere contemporaneamente anche il passaggio di ruolo, ma **per un solo ruolo, pena l'annullamento di tutte le domande**. In caso di presentazione di più domande, il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all'Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione

delle scuole / comuni / distretti / province ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. È possibile anche presentare contemporaneamente sia domanda di trasferimento che di mobilità professionale.

- **Documentazione.** È sufficiente documentare una sola delle varie domande, dichiarando tutti i titoli in possesso, e farne riferimento nelle altre qualora si presentino. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
- **I posti destinati alla mobilità professionale:** per l'a.s. 2019/2020 sono il 10% dei posti disponibili al termine della mobilità provinciale.
- **Quando verrà esaminata la domanda.** La mobilità professionale provinciale (nei limiti della quantità di posti ad essa assegnati) viene esaminata dopo le operazioni di trasferimento all'interno della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo dopo i trasferimenti interprovinciali e solo se la mobilità professionale provinciale non ha già consumato per intero l'aliquota prevista del 10% dei posti.

Trattamento dei perdenti posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, definito dall'amministrazione l'organico dell'autonomia di una istituzione scolastica (comprendente anche i posti assegnati per il potenziamento) nella scuola di titolarità (con sezioni staccate e/o diversi ordinamenti - IIS) **vi sia un numero minore di posti della propria tipologia** (comune o sostegno nell'infanzia/primaria) o della propria **classe di concorso** (scuola secondaria) rispetto al numero di docenti titolari.
- **I docenti al 3° anno di FIT**, come già detto, assumono la titolarità dal 1° settembre 2019 sulla scuola di attuale servizio il cui posto viene accantonato rispetto alle disponibilità. Nel caso in cui si attui una contrazione di posti nella scuola stessa, la titolarità è loro assegnata su uno dei posti rimasti disponibili in provincia prima delle immissioni in ruolo.
- In presenza di perdenti posto, i docenti corrispondenti al numero di posti "mancanti" nell'organico, diventano soprannumerari e **vengono trasferiti in altra scuola** a domanda (condizionata o no) oppure d'ufficio. In questo caso sarà individuata una scuola nel comune di titolarità durante la 1 fase dei movimenti. In subordine, si procede ad individuare una scuola in altro comune secondo la tabella di viciniorietà.
- I tempi sono diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria, perché legati ai tempi di definizione degli organici e la procedura sarà cartacea. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme, agli altri, **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) di perdente posto.
- **Raccomandazioni.** È sempre opportuno che i docenti seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare, la **pubblicazione della graduatoria interna** che servirà per stabilire chi, tra i colleghi, risulterà perdente posto in base al punteggio. Tale graduatoria è fatta **entro il 15° giorno** successivo alla scadenza delle domande di mobilità e vanno valutati

tutti i titoli acquisiti entro questa data. È buona norma controllare sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Particolare attenzione anche alle note, vedi la **5 bis**) sulla continuità didattica.

- In caso di errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo.
- Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNI (che però non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) Formulazione e affissione all'albo della graduatoria interna d'istituto: comprende sia il personale titolare su scuola che quello proveniente da incarico triennale, ora pienamente titolare di scuola (anche se il triennio non è concluso) viste le modifiche normative apportate con la soppressione degli ambiti territoriali.

b) Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc...).

Con il DPR 259/2017, nella secondaria di secondo grado, **alcuni insegnamenti sono raggruppati in unica graduatoria d'istituto** corrispondente al nuovo codice delle discipline, nella quale confluiscono i docenti delle diverse provenienze, con il punteggio loro spettante (cosiddette "graduatorie incrociate").

c) In caso di contrazione di **posto di lingua inglese** nella primaria, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune prima della mobilità e risulta perdente posto l'ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di inglese). Il personale in servizio come **utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa** all'individuazione del perdente posto, in quanto non-titolare e seguirà le operazioni nella sua scuola di titolarità.

d) I beneficiari di precedenza di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art.13 sono esclusi dalla graduatoria alle condizioni previste dal comma 2 dell'art.13.

e) Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia dal 1° settembre 2018 a seguito di mobilità volontaria o per immissione in ruolo. A seguire, è perdente posto il docente ultimo posizionato nella graduatoria costituita da coloro che sono in servizio (perché titolari) nella scuola dagli anni scolastici precedenti e da coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo ad un trasferimento d'ufficio.

NB. 1. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa (perché a tutti gli effetti nell'organico della scuola) alla graduatoria d'istituto al pari degli altri, **ma potrebbe non essere il destinatario della notifica di perdente posto. Non può essere perdente posto il/la docente che usufruisce delle sopracitate tipologie di precedenza ([vedi allegato 3](#))**, salvo non si renda necessario perché unico titolare.

NB. 2. *Il beneficio della precedenza di cui al punto IV) **si applica solo nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.** Qualora la scuola di titolarità sia in **comune diverso**, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria nel comune di assistenza, ai fini del diritto di **esclusione dalla graduatoria interna.** Tale obbligo **non si applica** nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso.*

f) Comunicazione formale al perdente posto. La notifica da parte del dirigente scolastico va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella degli organici assegnati all'istituto, informando circa la possibilità di inoltrare **domanda di trasferimento (su modello cartaceo) entro 5 giorni**, per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

g) Presentazione della domanda come perdente posto per scegliere una nuova scuola. Con la presentazione della domanda si esprimono delle preferenze ed è possibile evitare l'assegnazione da parte dell'amministrazione.

Attenzione: *per avvalersi del diritto a rientrare nella scuola attuale **con precedenza nell'ottennio**, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare **domanda di trasferimento "condizionata".** La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza.*

h) Il perdente posto si muove come tutti gli altri (sempre nel limite delle 15 preferenze, se richieste) e senza **ulteriori diritti sulle preferenze espresse.** Beneficia delle precedenze di cui all'art.13 punti II) e V) dall'anno successivo.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, **viene trasferito d'ufficio** nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni vicini della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende inserire tra le preferenze anche le scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimerle dopo aver indicato il codice dell'intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste ultime preferenze.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti)

*(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna
per l'individuazione del soprannumerario)*

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza _____
n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la
scuola/istituto _____ di _____ nella
classe di concorso/tipologia di posto _____
presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto al fine di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ lì _____ (firma) _____

PERSONALE ATA

Mobilità volontaria territoriale e professionale

- Tutto il **personale ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può fare **domanda**, obbligatoriamente con procedura online, Come per i docenti anche la mobilità del personale ATA avviene su scuola, con possibilità di esprimere preferenze di comune e distretto.
- Il personale ATA **transitato nei ruoli statali da altri comparti** a decorrere dall'a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a **partire dal prossimo anno scolastico** con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle.
- Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla legge 205/17 art. 1 comma 619, e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626 (ex co.co.co) **è assegnata la titolarità sull'istituzione scolastica** presso la quale è stata disposta l'assunzione in servizio sul posto accantonato, ma **non partecipano alle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/20** (CCNI art.34 commi 4-5).
- Gli ATA interessati possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. Una per trasferirsi all'interno della provincia di titolarità ed un'altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale su quella provinciale. Si può fare anche (o solo) domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, se in possesso dei titoli) all'interno dell'area nell'ambito della provincia di titolarità; infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo (mobilità professionale), ma per una provincia diversa. **La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le richieste presentate.**
- Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un'area di laboratorio ad un'altra, nel proprio e/o in diverso istituto, debbono sempre presentare domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del personale ATA conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione del CCNL 2007.
- **Alla domanda si allega:**
 - la dichiarazione dei servizi (allegato D),
 - l'eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
 - la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi per posti di personale ATA;
 - per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del titolo di studio previsto. **Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice.**
 - Per l'attribuzione del punteggio "*una tantum*" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere presentato affatto la domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari.
- Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenza previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la **legge 104/92**, occorre

produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione.

- **Le preferenze** si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di organico ATA e/o i codici sintetici (comuni, distretti) dei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi grado di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.

Trattamento del personale perdente posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, alla luce dei nuovi organici dell'autonomia definiti dall'amministrazione vi sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti "mancanti" deve essere ri-assegnato in altra scuola dello stesso comune o in altri comuni della stessa provincia, con domanda volontaria o, se non soddisfatta nelle preferenze, con mobilità d'ufficio. I tempi sono successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l'anno seguente e **la procedura sarà cartacea**. Il personale **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.
- **Raccomandazioni.** È sempre opportuno che gli interessati seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare, la **pubblicazione della graduatoria interna** che servirà per stabilire chi risulterà perdente posto in base alla posizione occupata. È buona norma controllare sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti.
- In caso di errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo.
- Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 42 del CCNI (non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

- a) Formulazione e affissione all'albo** della graduatoria interna d'istituto: comprende tutto il personale titolare del codice-scuola, suddiviso per i relativi profili di appartenenza.
- b) Nelle specifiche graduatorie** devono essere indicati, per ciascun ATA, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli generali, ecc...). Il personale in servizio come **utilizzato o in assegnazione provvisoria non è preso in considerazione** in quanto non-titolare, e seguirà le operazioni nella sua scuola di titolarità.
- c) Nel formulare le graduatorie** si prendono in considerazione servizi e titoli **in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento**, ed eventuali esigenze di legge 104/92, anche in questo caso acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.
- d) Pubblicazione della nuova tabella organica**, inviata dall'amministrazione territoriale e suddivisa per profilo, per rilevare eventuali casi di esubero. La competenza è del dirigente scolastico.

e) Individuazione dei perdenti posto. Prioritariamente è perdente posto il titolare collocato **con il minor punteggio** tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre 2018 a seguito di mobilità volontaria. A seguire, è perdente posto il titolare ultimo posizionato nella graduatoria costituita da coloro che sono titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti e da coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo ad un trasferimento d'ufficio.

Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenze di cui ai punti I, II, IV e VII dell'art. 40 ([vedi allegato 3](#)), a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da renderlo necessario.

NB.1. *Il beneficio della precedenza di cui al punto IV) si applica solo nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.*

Qualora la scuola di titolarità sia in **comune (o distretto sub-comunale) diverso** da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria *nel comune di assistenza, ai fini del diritto di **esclusione dalla graduatoria interna**. Tale obbligo non si applica nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso.*

f) Comunicazione formale al perdente posto. La notifica da parte del dirigente scolastico va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella degli organici assegnati all'istituto, informando circa la possibilità di inoltrare **domanda di trasferimento (su modello cartaceo) entro 5 giorni**, per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

g) Presentazione della domanda come perdente posto per scegliere una nuova scuola. Con la presentazione della domanda si esprimono delle preferenze ed è possibile evitare l'assegnazione da parte dell'amministrazione.

Attenzione 1.

*Per avvalersi del diritto a rientrare nella scuola attuale **con precedenza nell'ottennio**, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata". La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza.*

h) Il perdente posto si muove come tutti gli altri (sempre nel limite delle 15 preferenze, se richieste) e senza **ulteriori diritti sulle preferenze espresse**. Beneficia delle precedenze di cui all'art.40 punti II) e V) dall'anno successivo.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni vicini della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende inserire tra le preferenze anche le scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimerle dopo aver **indicato il codice dell'intero comune** (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste ultime preferenze.

Attenzione 2.

Qualora si decida di inserire scuole in diversi comuni, può capitare avvenga il trasferimento in una di essi, anche se la preferenza è indicata in basso nell'elenco. Tutto ciò accade quando un altro perdente posto, pur con un minore punteggio, deve essere trasferito in una sede vicinior non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole su diversi comuni, sia alla fine vantaggioso.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)

(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza _____
n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la
scuola/istituto _____ di _____
presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto al fine di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ lì _____ (firma) _____

SCHEDE ALLEGATE

Allegato 1 - docenti. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne

Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla **data di scadenza per la presentazione delle domande** volontarie.

- Nelle **graduatorie interne** il punteggio per il "ricongiungimento alla famiglia" (e/o per la cura al familiare) si intende come "*esigenza di non allontanamento*" e spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente (nota 7 lettera A).
- Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del docente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità. I docenti hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio anche nel caso in cui sia presente un plesso/sede nel comune di residenza dei familiari, considerato nel medesimo organico dell'autonomia in cui si è titolari.
- **Valutazione del servizio.** Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l'anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l'esclusione dell'anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l'anno.
Sono da considerare diversamente i ruoli della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell'ambito del secondo grado. Ai fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui, dall'infanzia/primaria, si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa).
Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l'anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l'anno.
Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l'anno, se prestato per almeno 180 giorni (o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine degli scrutini) ma solo per i primi 4 anni mentre dopo i 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l'anno).
Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità verso tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria per l'individuazione del perdente posto su sostegno.
- **Servizio continuativo.** Spettano 2 punti l'anno (con esclusione dell'anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria

(vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall'anno successivo a quello di servizio nella scuola di titolarità (non si valuta mai l'anno in corso).

I docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare nella ex-scuola/comune e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni di servizio prestato nelle altre scuole (fino al compimento di 8 anni come limite temporale massimo).

Nella scuola primaria dall'a.s. 1998/1999 (nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall'a.s. 1999/2000), l'introduzione dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto in precedenza all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia per quanto riguarda le secondarie di 1° e 2° grado, laddove la titolarità era (prima dell'a.s. 2016/2017) specifica di singola sede o ordinamento poi confluiti. Eventuale trasferimento ottenuto in precedenza ha già interrotto la continuità.

Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l'anno per il servizio di ruolo nelle scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità *(NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l'attuale scuola e dunque non è cumulabile con quello di continuità nella scuola per lo stesso anno)*.

La continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, CSPI, servizio nei progetti di cui all'art.1 comma 65 della legge 107/2015, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione.

Non interrompe la continuità né l'utilizzo nei licei musicali, né la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità.

La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria provinciale e interprovinciale (o di precedente trasferimento annuale volontario), aspettative superiori a 6 mesi, dall'esonero dall'insegnamento per motivi di studio, di dottorato o a seguito di borse di studio (ad es. assegno di ricerca) concesso a norma della legge 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art.36 del CCNL 2007 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 giorni l'anno.

Ai docenti di sostegno ex DOS viene valutata la continuità del servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nell'attuale scuola a partire dall'a.s. 2003/2004 (nota 5 alla tabella titoli), anche se l'effettiva titolarità nell'organico della scuola è acquisita dal 1° settembre 2016.

- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008) non si è presentata domanda di trasferimento/passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 10 punti in più. Per questa attribuzione, il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola

per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 10 punti) in esito a successivo trasferimento o passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale per domanda volontaria.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- **Punteggio per esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti. La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È obbligatorio che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge e del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare, di necessità, la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza/assistenza.

- **Valutazione dei titoli generali.** Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l'immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso, salvo per l'accesso agli insegnamenti appartenenti allo stesso ambito disciplinare, con idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99.
- Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparti diversi dalla scuola.
- Sono esclusi i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (nota 10)
- Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso e la partecipazione a concorsi ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione non danno diritto a punteggio (SSIS, TFA o PAS).
- **Specializzazioni post-universitarie.** Valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento; in caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione.
- Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l'accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12): è titolo aggiuntivo, la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-infanzia per chi è in ruolo nella scuola primaria e viceversa.
- La laurea triennale che consente l'accesso alla laurea specialistica/magistrale, se conseguita, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio. Analogamente non si valuta il diploma accademico di I° livello (AFAM) se viene conseguito il diploma accademico di II° livello (AFAM).
- Il dottorato di ricerca viene riconosciuto solo 1 volta, pari a 5 punti.
- La somma complessiva dei titoli generali non può superare i 10 punti con esclusione del concorso.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art.46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*).

La scuola è tenuta a porre in essere idonee verifiche, anche a campione, sulle documentazioni presentate.

Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne

Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto.

- **Servizio.** Si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- **Ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.** Nelle graduatorie interne il punteggio viene assegnato solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge (o parte dell'unione civile), che si configura in sostanza come esigenza di "*non allontanamento*", spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).
- **Punteggio di continuità.** Sono 8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno e spettano per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiare con grave disabilità, oltre a tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), dimensionamento della scuola, utilizzazione. Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede).
- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008) non si è presentata la domanda di trasferimento/passaggio di profilo provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 40 punti in più. Per questa attribuzione, il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 40 punti) in esito a successivo trasferimento o passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale per domanda volontaria.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- **Punteggio per esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.
La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È necessario che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro.
La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare, di necessità, la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza/assistenza.
- **Pubblico concorso.** Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art.9 del CCNI 3 dicembre 2009.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art.46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*).

La scuola è tenuta a porre in essere idonee verifiche, anche a campione, sulle documentazioni presentate.

Allegato 3 - sistema comune delle precedenzae

(art. 13 per docenti e art. 40 per gli ATA)

A seguire l'ordine delle precedenzae. *Il diritto si applica al personale nella mobilità territoriale, salvo per coloro che beneficiano della precedenza I ai quali si riconosce anche ai fini della mobilità professionale.*

- il personale non vedente ed emodializzato (I);
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nell'ottennio sia stato richiesto sempre il rientro esprimendo come prima preferenza la scuola di ex titolarità oppure una preferenza sintetica, comune o distretto (ambito, per i docenti nelle scorse operazioni) che la comprenda (II);
- il personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, o appartenente alle categorie di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/92 (III);
- il personale che presta assistenza al figlio (precede le altre due) o al coniuge (parte di unione civile) o al genitore con disabilità ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 in quanto referente unico, nel comune di domicilio dell'assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare il suddetto stato. Da questa dichiarazione si prescinde nel caso l'interessato sia unico figlio convivente con il genitore disabile (da autocertificare). Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. Lo stato di inabilità va documentato e questa precedenza viene equiparata a quella del genitore che assiste il figlio disabile (IV);
- la precedenza riferita al figlio che presta assistenza al genitore con disabilità è valida **esclusivamente** nei trasferimenti provinciali;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non sia disponibile il posto nella scuola di ex titolarità (V);
- il personale coniuge di militare o di categoria equiparata (VI);
- il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali e i/le consiglieri di pari opportunità per l'intera durata del mandato e nel comune dove si espleta il mandato. Al termine della carica, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità (VII);
- il personale che riprende il servizio a fine aspettativa sindacale con particolari condizioni (VIII).

Allegato 4 - precedenza legge 104/92

(Ordinanza Ministeriale art. 4)

Certificazioni e dichiarazioni necessarie

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92**. Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla legge 104/92, qualora in quest'ultima non sia indicato. Per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico di base;
- nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (o entro 15 giorni se si tratta di patologia oncologica), la situazione di disabilità può essere documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423
- l'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92 che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento. Seguirà la regolarizzazione entro 10 giorni da parte dell'interessato;
- **la certificazione relativa all'invalidità civile**, da sola, non verrà presa in considerazione, perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono **distinte**);
- per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, è **necessario** che nella certificazione medica, relativa all'handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10/8/50, n. 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione;
- per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3**, della legge 104/92;
- il **rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio** con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- il **mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante la dichiarazione personale

sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti ASL);

- lo **svolgimento dell'attività di assistenza in qualità di referente unico a favore del disabile** deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 28 dicembre 2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza di altri figli, in grado oggettivamente di assistere la persona con handicap, deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. Se il figlio richiedente è anche l'unico a convivere con il genitore disabile (da autocertificare), questo dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi. Ulteriore dichiarazione necessaria è di **avere chiesto di fruire**, sempre in qualità di referente unico, **dei 3 giorni di permesso mensile per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito contestualmente).
- La precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92 (IV) è riconosciuta anche al **lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente**, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.
- Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la **cessazione di una delle condizioni sopra citate** dal momento che l'attività di assistenza deve "effettivamente sussistere" fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI per avere diritto alla precedenza (o all'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione di perdenti posto).

Modalità e condizioni per il trasferimento

La precedenza di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 può essere usufruita nella provincia dove si trova il **comune in cui è domiciliato il disabile assistito**. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all'assistenza del figlio e del coniuge disabile, **ma non si applica a chi assiste il genitore**.

Per tutto il personale, il beneficio della precedenza si attua a condizione che venga espressa come prima preferenza il comune (o le scuole del comune o il distretto sub-comunale) dove risulta domiciliato il soggetto disabile.

Questa indicazione è obbligatoria per poter esprimere preferenze anche di altri comuni.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

Allegati

- 1) I modelli da utilizzare sono quelli allegati all'ordinanza ministeriale, presenti nel [nostro speciale](#) e modificabili secondo le esigenze.
- 2) È possibile aggiornare i file già caricati nella domanda dello scorso anno oppure allegarne di nuovi. Questa operazione è consentita anche prima dell'apertura dei termini, entrando con le proprie credenziali nell'area riservata di Istanze online alla voce: "Altri servizi/Gestione Allegati".
- 3) I suddetti file vanno pre-caricati e dovranno poi essere richiamati nella procedura di compilazione della domanda, quindi confermati singolarmente.
- 4) Non è necessaria la firma nei documenti in quanto l'inserimento del codice personale è sostitutivo dell'identità del dichiarante.

MODULISTICA E MATERIALI UTILI

Autocertificazioni

- [Dichiarazione personale cumulativa](#) per il personale docente ed educativo
- [Dichiarazione personale cumulativa](#) per il personale ATA
- [Dichiarazione](#) del diritto al punteggio aggiuntivo
- [Dichiarazione](#) del diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/92

Tutti le autocertificazioni sono scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3950524

Dichiarazioni

- Servizi
- Servizio continuativo

Moduli per le domande cartacee

- Insegnanti di religione cattolica
- Docenti licei musicali

Tutte le dichiarazioni e i moduli per le domande cartacee sono scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3950525

Link utili

- [Sezione mobilità sito del Miur](#)
- [Istanze online](#)
- Bollettini ufficiali e tabelle di vicinanza

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM
WWW.FLCGIL.IT/@3950487